

**STATUTO DEL
CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA VINI
"FRIULI" O "FRIULI VENEZIA GIULIA"**

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. Il Consorzio volontario per la Tutela dei Vini Friuli Venezia Giulia denominato "Consorzio Tutela Vini Friuli Venezia Giulia" (in forma abbreviata "Consorzio DOC Friuli") è costituito ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 238/2016 e del DM 18 luglio 2018 per l'esercizio delle funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle seguenti Denominazioni:

a) DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" o "Furlanija" o "Furlanija Julijska Krajna";

b) DOC Friuli Grave;

e della seguente Indicazione geografica:

c) IGT Venezia Giulia.

2. Il Consorzio è costituito ai sensi dell'art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della Denominazioni tutelate e sottoposti al sistema di controllo di cui alla legge 12 dicembre 2016 n. 238.

3. Se autorizzato ai sensi dell'art. 41, comma 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle Denominazioni tutelate nonché le attività "erga omnes" di cui allo stesso comma 4, nei confronti di tutti i produttori delle singole Denominazioni tutelate, anche non aderenti al Consorzio.

4. Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "erga omnes", per tutte o parte delle Denominazioni tutelate, è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti minimi, operativi e di rappresentatività, nel rispetto del DM del 18 luglio 2018.

5. Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

ART. 2 - DURATA

1. Il Consorzio ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga.

ART. 3 - SEDE

1. Il Consorzio ha sede legale ed operativa in Palazzo Altan a San Vito al Tagliamento (PN), Via Altan 83/3.

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta dello stesso Consiglio, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

ART. 4 - SCOPI E COMPITI

1. Il Consorzio ha come scopo la tutela, la promozione, la valorizzazione, l'informazione del consumatore e la cura degli interessi generali relativi alle Denominazioni tutelate.

2. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41 comma 1 della legge 12

dicembre 2016 n. 238 ha lo scopo di:

- a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alle singole Denominazioni tutelate;
- b) svolgere attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale delle Denominazioni tutelate nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
- c) porre in essere, secondo le direttive del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e turismo, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia delle Denominazioni tutelate dagli abusi, dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;
- d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi delle relative Denominazioni, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente nella fase di commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con la Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Il Consorzio, qualora riconosciuto ai sensi dell'art. 41 comma 4 della legge n. 238/2016, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi ad ogni specifica Denominazione tutelata nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della singola Denominazione, anche se non Soci del Consorzio. Più in dettaglio ha il compito di:

- a) organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le Denominazioni protette;
- b) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria delle Denominazioni interessate, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato delle Denominazioni tutelate, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- c) coordinare l'adeguamento del disciplinare di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti;
- d) compiere tutte le attività correlate all'applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a Denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dalla legge n. 238/2016 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con l'Autorità centrale e periferica di controllo e con la Regione Friuli Venezia Giulia nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e

prodotti recanti le Denominazioni tutelate;

e) organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dalla legge n. 238/2016 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le Denominazioni tutelate;

f) impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino delle Denominazioni tutelate, prevalentemente nella fase del commercio;

g) collaborare con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, in raccordo con la Regione Friuli Venezia Giulia per elaborare ed attuare il programma di vigilanza.

4. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41 comma 4 della legge n. 238/2016 può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile o anche chiederne l'inserimento nel Disciplinare di produzione come logo delle Denominazioni.

5. Il Consorzio qualora autorizzato ai sensi dell'art. 41 comma 4 della legge n. 238/2016 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della Denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento come previsto dall'art. 41 comma 8 della L. n. 236/2016 e dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 11 del DM 18 luglio 2018.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Possono essere Soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni tutelate dal Consorzio, sottoposte al sistema di controllo di cui alla legge n. 238/2016, che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, ovvero:

a) gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;

b) le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

2. L'adesione al Consorzio delle cooperative di viticoltori e delle associazioni dei produttori, qualora supportate da espressa delega da parte dei soci conferenti, comporta l'automatica considerazione degli stessi soci ai fini dei conteggi consortili nella categoria "viticoltori". Tali conferenti dovranno pertanto essere indicati "per memoria" sul Libro Soci del Consorzio, in abbinamento al nominativo della cooperativa, anche ai fini della dimostrazione delle percentuali di rappresentatività nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e turismo. Nello specifico:

a) tali viticoltori, in quanto non associati direttamente al Consorzio, non assumono la qualifica di Soci del Consorzio, partecipando allo stesso per il tramite del legale rappresentante della cooperativa e/o associazione;

b) il viticoltore conferente totale o parziale della cooperativa può, tuttavia, associarsi direttamente al Consorzio ed esercitare i diritti, al posto della cooperativa, per la quantità di uva conferita; per quella utilizzata direttamente, rappresenterà le attività di impresa anche per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato;

c) la cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di uve, a condizione dell'espressa delega dei singoli, mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati;

d) l'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri delle Denominazioni tutelate per le quali opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

3. L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti, sottoposti al sistema di controllo di cui alla legge n. 238/2016, partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

a) l'esatta Denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività di impresa;

c) gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al DPR 14/12/1999 n. 558;

d) l'indicazione delle attività effettivamente svolte ai fini dell'inquadramento nella categoria dei viticoltori, trasformatori o imbottiglieri;

e) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alle Denominazioni rappresentate;

f) la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti;

g) qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio;

h) all'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.

4. Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di quattro mesi dalla presentazione.

5. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 25.

6. La qualità di Socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in relazione alla domanda di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda.

ART. 6 - QUOTA DI AMMISSIONE

1. All'atto dell'associazione al Consorzio i nuovi Soci dovranno versare la

quota di ammissione, relativa a ogni specifica Denominazione tutelata, determinata dal Consiglio di Amministrazione ed è stabilita in misura fissa "una tantum":

a) la quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;

b) l'entità della quota determinata, per ogni singola Denominazione tutelata, potrà anche essere diversificata per le diverse categorie che partecipano al ciclo produttivo ma dovrà comunque essere uguale all'interno di ogni categoria;

c) qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa o per divisione patrimoniale o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al terzo grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del Socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione. Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per la stessa Denominazione, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per la stessa Denominazione all'interno del Consorzio;

d) al consorziato che affitta la sua azienda sarà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto; l'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo Socio e pagare la relativa quota di ammissione; al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione;

e) le cooperative e gli altri enti associativi ad esse equiparati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nuovi associati.

2. L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo Libro Soci. Potrà essere predisposto un Libro Soci per ciascuna Denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse Denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata. I Soci che aderiscono per il tramite di strutture cooperative o di organismi associativi verranno iscritti nel Libro Soci con una numerazione che contenga il riferimento all'organismo che li rappresenta.

ART. 7 - CONTRIBUTO ANNUALE

1. Gli associati, per ogni singola Denominazione tutelata, sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

a) per i viticoltori: al chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata;

b) per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino rivendicato e denunciato;

c) per gli imbottiglieri: al litro (o altra unità di misura) di vino imbottigliato.

2. La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo annuale, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per la Denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente (o nell'ultima campagna di cui sono note le risultanze), così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

3. Il Consiglio, per ogni singola Denominazione tutelata, delibera il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o la Struttura di controllo incaricata. Per le aziende ad inizio attività della categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma del disciplinare, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato Socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

4. Il contributo annuale è composto da:

a) contributo relativo all'attività di valorizzazione, promozione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della Denominazione;

b) contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza;

c) contributo relativo all'attività di servizio ai Soci.

5. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi limitatamente all'attività di valorizzazione e all'attività di tutela e vigilanza, di cui alle lettere a) e b) del comma 4, qualora il Consorzio sia incaricato ai sensi dell'art. 41 comma 4 della legge n. 238/2016.

6. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 10, comma 4 DM 18.7.2018).

7. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo per le singole Denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO.

8. I Soci sono tenuti, oltre al pagamento del contributo annuale, al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di associati o di specifiche Denominazioni, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

9. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno stabiliti su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvati con espressa delibera dall'Assemblea dei soci.

ART. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

1. Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

a) rigorosa osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;

- b) versamento del contributo annuale;
- c) assoggettamento al controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi statutari assunti;
- d) comunicazione al Consorzio della perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso. Relativamente ai Soci che hanno aderito al Consorzio in forma associativa, l'obbligo dei versamenti di cui agli artt. 6 e 7 ed ogni adempimento connesso, spetta all'organismo associativo delegato.

2. Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio, nei casi di adesione in forma associata e a condizione dell'espressa delega dei singoli Soci di cui all'art. 5, la realtà associativa è tenuta a comunicare annualmente - e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno - per ciascuna Denominazione, oltre alle quantità di prodotto, i nominativi di ciascun Socio produttore e la qualifica di conferente totale o parziale del prodotto.

3. Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i Soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore. Il Socio che aderisce per il tramite di una realtà associativa al Consorzio può chiedere di esercitare direttamente il voto in Assemblea comunicandolo nei modi e nei tempi previsti dai Regolamenti interni.

4. I consorziati hanno altresì l'obbligo:

- a) di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;
- b) di non porre in essere atti che costituiscano sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla Denominazione tutelata;
- c) di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
- d) di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio.

5. I consorziati hanno diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali solo se in regola con i pagamenti dei contributi e con gli obblighi consortili di cui al presente Statuto.

ART. 9 - SANZIONI

1. Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle Denominazioni tutelate.

2. Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria nella misura determinata da apposito regolamento;
- c) esclusione dal Consorzio.

3. Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata a/r o pec, a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata a/r o pec.

4. I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati, mediante lettera raccomandata a/r o pec, entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta.

5. Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può ricorrere al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 25 nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione.

6. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato al Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata a/r o pec, nel qual caso per la osservanza del termine vale il timbro di spedizione o la data della pec.

7. La presentazione del ricorso al Collegio arbitrale, avverso i provvedimenti sanzionatori, comporta la sospensione della sanzione in attesa della decisione del Collegio. Il Collegio, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata.

8. Le decisioni del Collegio arbitrale possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La perdita della qualità di Socio può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

2. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il Socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari relativi al periodo di associazione e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

ART. 11 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. Il Consorziato può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o pec al Consiglio di Amministrazione. Il recesso avrà effetto tra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

2. Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

3. Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro;
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

4. L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni

amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione. Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata a/r o pec. L'interessato può contestare ed impugnare il provvedimento mediante ricorso al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti nell'art. 25.

ART. 12 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea generale dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consorzio
- d) l'Organo di Controllo.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- a) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- b) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle Denominazioni tutelate;
- c) approvare le proposte di nuove Denominazioni la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle Denominazioni tutelate;
- d) ai fini della presentazione delle richieste di cui alle lettere b) e c) del presente articolo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e turismo, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4 comma 2 lett. c) e d) del DM 7 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DOC);
- e) adottare i provvedimenti riguardanti la limitazione pluriennale dell'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle Denominazioni tutelate ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della legge 238/2016;
- f) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie e la relazione dell'attività svolta nell'esercizio;
- g) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di Amministrazione e relativi contributi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 10 del DM 18.7.2018 e relative modalità di applicazione;
- h) deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e sull'ammontare del contributo di avviamento di cui all'art. 41 comma 8 della L. n.236/2016 e dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 11 del DM 18 luglio 2018;
- i) deliberare il versamento dei contributi straordinari, sulla base di quanto previsto dall'art. 7;
- j) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni di essi incaricati di specifici compiti;
- k) approvare il regolamento elettorale, che acquista efficacia solo dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e

turismo;

l) nominare l'Organo di Controllo, scelto anche fra persone estranee al Consorzio;

m) deliberare l'adesione ad enti ed organismi la cui attività è funzionale al raggiungimento degli scopi consortili;

n) approvare i regolamenti interni, che acquistano efficacia solo dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e turismo;

o) approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti d'uso;

p) stabilire e/o modificare con regolamento le unità di conto di cui all'art. 7;

q) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

2. All'Assemblea Straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione, spetta il compito di deliberare:

a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;

b) sullo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;

c) sulla messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti Soci rappresentanti almeno un quarto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

2. La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno degli argomenti da deliberare spedito a mezzo posta, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal Libro Soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. Per i Soci aderenti al Consorzio in forma associata la convocazione potrà essere inoltrata anche solo alla realtà associativa di appartenenza.

3. In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata, con le stesse modalità di cui al precedente punto 2, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è costituita dai consorziati, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti dell'Organo di controllo. Essa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti e, in assenza di questi, dal consigliere più anziano.

5. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, anche tra i non soci.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea.

7. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati;

8. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza

dei voti espressi dai consorziati presenti o rappresentati.

9. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni siano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti o rappresentati;
- b) in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni siano adottate col voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi dai consorziati presenti o rappresentati;
- c) l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione;
- d) L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- e) il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;
- f) il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle delibere adottate dall'Assemblea;
- g) il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più Denominazioni, al fine di assicurare l'autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica Denominazione, può indire separate assemblee, gestite su mandato del Consiglio di Amministrazione dai rispettivi Comitati di gestione delle singole Denominazioni se esistenti, destinate esclusivamente ai Soci inseriti nel sistema di controllo di quella stessa Denominazione, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente articolo e successivo art. 15. La richiesta di separata Assemblea deve pervenire da tanti Soci della Denominazione interessata rappresentanti almeno un quarto dei voti espressi nell'Assemblea relativi alla medesima Denominazione. Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle conseguenti delibere.

ART. 15 - MODALITÀ DI VOTO

1. Le deliberazioni assembleari sono di norma adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti, in regola con i contributi, fatto salvo quanto disposto all'art. 14 del presente Statuto.
2. Ciascun Socio ha diritto ad un voto rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato relativo all'insieme delle Denominazioni rappresentate, risultante dalle denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente l'Assemblea corrispondente alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale; nel caso di votazioni aventi per oggetto materie riferite alle singole Denominazioni i voti sono calcolati con esclusivo riferimento alle stesse Denominazioni.
3. Qualora il consorzio svolga più attività produttive, il valore del voto è cumulativo delle attività svolte.
4. Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.
5. Ogni singolo Socio non può essere portatore di delega, nell'ambito di ciascuna delle Denominazioni rappresentate e per le quali risulta iscritto nel relativo Libro Soci, per più di tre Soci assenti, e comunque, per tutte le

Denominazioni rappresentate, non può portare deleghe per più di cinque assenti.

6. La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta:

a) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, purché compartecipi nell'esercizio dell'impresa agricola;

b) nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale: al titolare dell'impresa stessa o per delega al coniuge o ai figli se collaborano alla gestione aziendale;

c) nel caso di impresa agricola o commerciale esercitata da società, cooperativa ed altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o dagli stessi delegati.

7. Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "viticoltori", a condizione dell'espressa delega dei singoli, sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci per la quantità di uva conferita, salvo naturalmente i voti in mano ai conferenti che siano Soci diretti del Consorzio. Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "vinificatori" e "imbottigliatori", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della Denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, a condizione dell'espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 9 (nove) a un massimo di 17 (diciassette) membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i Soci del Consorzio. Il numero dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea elettiva. Ciascun Consigliere può rappresentare una sola Denominazione.

2. La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio, ed il numero di consiglieri di ciascuna categoria (viticoltori, vinificatori, imbottigliatori) è proporzionalmente commisurato al livello produttivo e delle relative unità di conto ad essa riferibili. A tal fine le unità di conto afferenti a soggetti che svolgono contemporaneamente più attività saranno tutte computate nella categoria in cui tali soggetti svolgono l'attività prevalente. Nel caso il Consorzio sia competente per più Denominazioni, tutte le Denominazioni tutelate devono essere rappresentate nel Consiglio di Amministrazione ed il numero di consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo degli associati di ciascuna di esse. Ogni Denominazione deve essere comunque rappresentata da almeno un Consigliere. Possono partecipare a specifiche riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni.

3. L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati sulle schede elettorali.

4. Il Consiglio di Amministrazione uscente nomina un apposito Comitato Elettorale che provvede alla composizione delle liste sulla base del relativo regolamento elettorale.

5. Ciascun associato può eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati della categoria. Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte.
6. Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o i candidati che rappresentano aziende non in regola con i contributi associativi, nonché, chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio. La decadenza e la sua decorrenza dovrà essere richiesta ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.
7. Per la corretta classificazione dei Soci, nelle tre categorie di voto, sulla base della attività prevalente, stabilmente svolta dal produttore, si procede come segue:
 - a) al momento della sua adesione al Consorzio, in base alla dichiarazione resa nella domanda di ammissione;
 - b) nei successivi controlli annuali, in base alla effettiva attività svolta dal Socio nei due esercizi precedenti, o diversamente nei minori periodi di durata della sua associazione al Consorzio. Ogni eventuale passaggio dei Soci da una categoria all'altra, dovrà essere verificata dal Consiglio di Amministrazione.
8. Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di Amministrazione o, subordinatamente, che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio.
9. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda.
10. Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione. Dei risultati delle elezioni sarà data notizia al corpo sociale entro 30 giorni dalla data delle stesse.
11. I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.
12. Il Consiglio, nella prima riunione di insediamento, nomina tra i propri membri il Presidente e due Vicepresidenti assicurando la rappresentanza di tutte e tre le categorie (viticoltori, vinificatori, imbottiglieri).
13. Il Presidente, dopo il secondo mandato consecutivo, potrà essere rieletto con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.
14. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione di nuovi consiglieri appartenenti alla medesima categoria del consigliere dimissionario da sottoporre alla ratifica assembleare nel corso della adunanza successiva. Essi decadranno assieme a quelli rimasti in carica.

15. I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo per 4 (quattro) sedute consecutive decadono dalla carica.

16. I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi in favore del Consorzio.

ART. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio:

a) elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, e due Vicepresidenti con le modalità di cui all'art. 16 c. 12. Il Presidente ed i Vicepresidenti dovranno essere eletti con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica;

b) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;

c) redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 41 comma 4 della legge n. 238/2016;

d) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

e) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;

f) fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 7;

g) propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, come da possibilità consentita dall'art. 41 comma 8 della legge n. 238/2016 e nelle modalità individuate dall'art. 11 comma 1 del DM 18.07. 2018;

h) nomina le strutture tecniche collegiali stabilendone i compiti e ne fissa il compenso;

i) provvede all'espletamento dei compiti di cui all'art. 41 comma 5 della Legge n. 238 /2016, dell'art. 7 del D.M. 18.7.2018 e in particolare, con riguardo all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione delle frodi, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza;

j) predispone l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività dei Soci, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulta necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto; tale vigilanza e controllo sono svolti prevalentemente sulla fase di commercio e in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei

prodotti agroalimentari;

k) può invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto;

l) individua la struttura di controllo ai sensi dell'art. 64 comma 12 della legge n. 238/2016;

m) adotta i provvedimenti riguardanti l'attivazione delle misure di regolamentazione delle produzioni ai sensi di quanto stabilito agli articoli 35 e 39 della legge n. 238/2016, dal D.M. 18.07.2018 e dal pertinente Disciplinare di produzione;

n) determina la ripartizione delle quote compresi i parametri riguardante l'assegnazione dei voti che spetta a ciascun Socio ai fini del calcolo del contributo annuale e dei voti per l'elezione del Consiglio di Amministrazione;

o) definisce i poteri e le attribuzioni, se costituiti, in capo al Comitato di Presidenza e/o al Comitato Esecutivo;

p) definisce le linee programmatiche per la promozione delle Denominazioni tutelate;

q) stabilisce l'utilizzo dei contrassegni di Stato o di altri sistemi di tracciabilità ai sensi dell'art. 48 comma 7 della Legge 238/2016.

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

ART. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei due vice presidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno quattro volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di controllo.

2. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno sei giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate nel libro dei verbali ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che siano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva

opposizione da parte della maggioranza dei consiglieri. La decisione si intende adottata se consegue il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede del Consorzio entro il termine fissato di volta in volta.

7. Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

ART. 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSORZIO

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale, e pertanto:

- a) sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- b) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- c) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- d) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- f) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- g) ha facoltà di rilasciare procure speciali su delibera del Consiglio di Amministrazione e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i due vicepresidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.

2. I due vicepresidenti, ed in caso di loro assenza o impedimento il consigliere più anziano nella carica, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

ART. 20 - COMITATO DI PRESIDENZA O COMITATO ESECUTIVO

1. Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo, questo dovrà essere composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da due a quattro Consiglieri, uno dei quali potrà essere, nel caso di nomina del Consiglio, l'Amministratore Delegato.

2. Il Comitato Esecutivo avrà i poteri e le attribuzioni precisate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consorzio e da questo convocato a sua discrezione. Le deliberazioni del Comitato sono prese, anche nei modi e nelle forme di cui al 6° comma dell'art. 18, a maggioranza

assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; esse dovranno essere verbalizzate in apposito libro e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella del Comitato.

ART. 21 - COMITATI DI DENOMINAZIONE E COMMISSIONI TECNICHE

1. Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare uno o più Comitati di gestione specifici per le singole Denominazioni tutelate dal Consorzio, ciascuno di essi dovrà essere composto, nel rispetto del principio di equa rappresentanza delle categorie consortili, da almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e da due a quattro membri scelti fra i Consiglieri o fra i Soci che effettivamente operano - in qualità di viticoltori, vinificatori e imbottiglieri - in quella specifica Denominazione.

2. I Comitati assumeranno il nome di "Comitato di Denominazione della DOC ...".

3. Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e convoca il Comitato a sua discrezione o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

4. Alle riunioni del Comitato hanno diritto di intervenire - e pertanto devono essere invitati - anche il Presidente e i Vice Presidenti del Consorzio. Alle riunioni deve essere invitato anche il Direttore. Tali Comitati possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza, senza diritto di voto.

5. Il Comitato ha poteri consultivi o preparatori delle delibere consiliari, salvo che il Consiglio di Amministrazione gli conferisca, all'atto della nomina, specifici poteri di natura esclusivamente relativi alla singola Denominazione. In tale caso, il parere del Comitato sarà vincolante per la relativa Denominazione nelle materie tecniche attinenti alla normativa comunitaria e nazionale.

6. In presenza di più Denominazioni tutelate, il Comitato della singola Denominazione e l'Assemblea separata della stessa hanno altresì il compito di designare i candidati al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, la cui elezione avviene secondo quanto disposto all'art. 16 comma 8.

7. Per il funzionamento dei Comitati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 18.

8. I Presidenti dei Comitati, qualora non siano Consiglieri, possono essere invitati al Consiglio senza diritto di voto e in qualsiasi altro contesto o seduta, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. Nessun consorziato membro di Comitati di gestione ha diritto ad un compenso per l'attività svolta.

10. Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, può nominare strutture tecniche collegiali con funzioni, salvo diversa indicazione, consultiva e/o referente. Mansioni ed eventuali compensi dei membri delle Commissioni saranno stabilite dal Consiglio all'atto della nomina.

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea Ordinaria e può essere monocratico o collegiale. Se costituito in forma collegiale è composto da

tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, di cui almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27/01/2010 n. 39. Se costituito in forma monocratica il Sindaco Unico dovrà essere anch'esso iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali. L'Assemblea ne determina il compenso ed ove tale organo sia collegiale ne designa il Presidente.

2. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sulla gestione amministrativa e contabile del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

ART. 23 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Per tutte le controversie tra Soci, tra Soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, dovrà essere esperito preventivamente ad ogni azione giudiziale un arbitrato.

2. Il Collegio arbitrale sarà composto di 3 membri nominati dal Presidente del Tribunale di Pordenone. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole entro 90 giorni dalla sua costituzione. Lo stesso Collegio provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

3. È sempre fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 24 - STRUTTURA OPERATIVA

1. Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore della struttura operativa fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

2. Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del Consorzio, anche dell'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.

3. Il personale dipendente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

ART. 25 - REGOLAMENTO ELETTORALE

1. Il Regolamento Elettorale è deliberato dall'Assemblea Ordinaria e per la prima volta entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto. Ciascun socio deve indicare la categoria produttiva (produzione uve, vinificazione, imbottigliamento) in cui esercita l'attività prevalente e per la quale si candida, a prescindere dalle Denominazioni utilizzate. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più categorie. I candidati alla carica di Consigliere possono essere individuati solo tra i Soci in regola con l'assolvimento degli obblighi statutari.

ART. 26 - REGOLAMENTI INTERNI

1. Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.
2. Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.
3. I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste dal comma 1 dell'art. 17 dello Statuto e sottoposti all'approvazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e turismo.

ART. 27 - PATRIMONIO E BILANCIO

1. Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione dell'Organo di controllo che deve riferire all'Assemblea dei Soci.
3. Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dell'Organo di controllo e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 14.
4. Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.
5. Non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio, ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo, sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 4 del presente Statuto, mediante incremento del "Fondo consortile".
7. Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo Consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:
 - a) del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
 - b) delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
 - c) degli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati

dall'Assemblea dei consorziati;

d) dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);

e) dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;

f) di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

8. I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all'art. 41 comma 4 della legge 238/2016 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art. 7 comma 1, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione "erga omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri Soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.

9. Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

10. Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga omnes" e la relativa ripartizione dei contributi di cui all'art. 7 comma 1, a carico dei Soci e degli altri soggetti imponibili non Soci (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a Denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei Soci.

ART. 28 - MARCHI CONSORTILI

1. La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 41 della legge 238/2016 e DM 18.07.2018 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

2. Il marchio può essere proposto come logo delle DOP tutelate ed inserito nei disciplinari di produzione.

ART. 29 - LIQUIDAZIONE

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti del Codice Civile, salvo modalità diverse previste dallo Statuto ai sensi dell'art. 2612 c.2 n.5.

2. Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

2. In attesa della formazione della base sociale, ai sensi dell'art. 41 comma

3 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e del DM 16 luglio 2018, sono adottate le seguenti disposizioni transitorie:

a) il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie cesserà entro il 31 dicembre 2021;

b) in attesa della formazione della base associativa ai sensi dell'art. 41 comma 3 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e del DM 18 luglio 2018, come previsto dall'art. 5 dello Statuto e fino alla fine del periodo di applicazione delle disposizioni transitorie, il Consiglio di Amministrazione è costituito dai nove membri, di cui uno con funzioni di Presidente e due con funzioni di Vicepresidenti, eletti al momento alla costituzione del Consorzio tra i soci fondatori;

c) al Consiglio di Amministrazione nel periodo di applicazione delle disposizioni transitorie è demandata la gestione ordinaria, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 16, 17, 19 dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione decide la quota di ammissione a socio dei soggetti con i requisiti previsti all'art. 5 dello Statuto, nonché i contributi di cui all'art. 7;

d) qualora il Consiglio di Amministrazione prenda atto che la base associativa si è formata ai sensi dell'art. 41 comma 3 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e del DM 18 luglio 2018, come previsto dall'art. 5 dello Statuto, potrà deliberare, all'unanimità, la cessazione del periodo di applicazione delle disposizioni transitorie;

e) in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione nella situazione prevista alla lettera d) che precede, un numero di soci non inferiore al 25% dei voti attribuiti ai Soci della costituenda base associativa potranno richiedere la cessazione del periodo di applicazione delle disposizioni transitorie e la piena applicazione dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi sulla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, con delibera motivata. In caso di delibera negativa del Consiglio, i soci predetti potranno presentare istanza in tal senso ai competenti Uffici delle Regione Friuli Venezia Giulia.